

## TRIBUNALE DI PADOVA



Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT.	PRESIDENTE
DOTT.. CATERINA SANTINELLO	GIUDICE REL.
DOTT. CATERINA ZAMBOTTO	GIUDICE

vista l'istanza ex art. 169 bis L.F. depositata dalla società ricorrente S.R.L. in data 22.4.2013, con la quale la stessa ha chiesto di essere autorizzata a sciogliersi da tutti i contratti in corso con le banche di anticipazione di crediti su fatture, su RI.BA e comunque su cd. "foglio commerciale" o, in subordine, che il Tribunale autorizzi la sospensione dei predetti contratti per sessanta giorni ;

esaminata la documentazione prodotta, su richiesta del Giudice relatore, in data 26.4.2013; ritenuto in generale che la domanda del debitore, ex art. 169 bis L.F., deve essere specifica e deve pertanto contenere la puntuale indicazione dei contratti oggetto di autorizzazione - allo scioglimento o alla sospensione- e delle ragioni giustificatrici a base della stessa, nell'ottica del piano concordatario, della sua migliore fattibilità e della soddisfazione dei creditori;

rilevato che, nel caso di specie, parte ricorrente ha presentato un'istanza del tutto generica sia con riferimento ai contratti in contestazione - che non sono stati specificamente individuati -, sia in relazione alle ragioni poste a fondamento della richiesta, tenuto conto - tra l'altro - che, avendo essa presentato domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma VI, L.F., non sono noti allo stato i termini della proposta e del piano concordatario;

considerato inoltre che, avendo la società prospettato, nel ricorso ex art. 161, comma VI, L.F., la proposizione di un concordato con continuità aziendale e, nell'istanza in esame, la mancata concessione di nuovi finanziamenti da parte delle banche, non è dato comprendere ove la stessa intenda procurarsi le risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione dell'attività aziendale;

rilevato altresì che parte ricorrente non ha nemmeno precisato quale sia l'indennizzo riservato agli istituti di credito ex art. 169 bis, comma 2, L.F.;

considerato che la documentazione prodotta in data 26.4.2013 non consente di superare i rilievi sopra formulati, non spettando comunque al Tribunale individuare gli specifici contratti oggetto dell'istanza;


considerato in ogni caso che, con riferimento ai rapporti in essere con la \_\_\_\_\_, non è stato prodotto alcuno specifico contratto di apertura di credito per operazioni commerciali cd. "auto liquidanti", ma solo le condizioni generali vigenti in materia;

rilevato inoltre che il contratto di apertura dei rapporti sottoscritto in data 13.5.2009 con la \_\_\_\_\_, prodotto sub doc. 23, prevede, nell'ambito della disciplina delle "operazioni su effetti, documenti o altri appunti cartacei od elettronici (crediti, fatture, ricevute bancarie, ecc.)", all'art. 6 una clausola generale di contestuale cessione pro solvendo alla banca dei crediti vantati dal cliente verso i terzi;

considerato che analoga previsione di contestuale cessione dei crediti sottostanti ai titoli presentati per l'anticipazione è disciplinata nei contratti sottoscritti ed in essere con la \_\_\_\_\_ ( punto 7 contratto 12/9/11) e con la \_\_\_\_\_ ( contratto 9.7.12);

ritenuto pertanto che, in relazione ai suddetti contratti, le richieste della società ricorrente di scioglimento/sospensione non potrebbero certo neutralizzare gli effetti delle cessioni dei crediti intervenute anteriormente al deposito del ricorso, avendo la cessionaria diritto ad incassare alle scadenze i relativi importi;

ritenuto, quanto ai rapporti in essere con la \_\_\_\_\_, che, pur in mancanza di analoghe clausole di cessione, contemplando la normativa contrattuale dimessa in atti a favore della banca più in generale diritti di ritenzione e di compensazione (contratto 18.5.2007) , i rilievi sopra svolti non consentono l'accoglimento della domanda, non disponendo il Tribunale di elementi sufficienti per



poterne valutare la convenienza e la congruità , attesi tra l'altro gli effetti irreversibili conseguenti dello scioglimento dei contratti pendenti;  
considerato infine che appare necessario, in relazione agli obblighi informativi disposti con il precedente provvedimento del 7-8.3.13, avvalersi dell'assistenza di un esperto, ex art. 68 c.p.c., al fine di consentire una compiuta e corretta lettura di tutta la documentazione informativa in oggetto , ausiliario che dovrà altresì vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e relazionare tempestivamente al Tribunale;

P.Q.M.

rigetta l'istanza ex art. 169 bis L.F. depositata dalla società ricorrente in data 22.4.2013, nomina quale ausiliario, ex art. 68 c.p.c., il dott.

Si comunichi  
Padova, li 30.4.13

IL PRESIDENTE

Fallimenti e Società.it